Decreto della Direzione Generale 6 ottobre di concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso idroelettrico in parte delle pubbliche amministrazioni

Decreto legislativo 14 maggio 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Capo I - Principi generali
Art. 1. Principio di trasparenza
Art. 2. Pubblicità e trasparenza
Art. 2-bis. Ambito soggettivo
Art. 2-ter. Ambito oggettivo
Art. 3. Pubblicità dei dati, documenti e informazioni
Art. 4. Limiti alla pubblicità per motivi di riservatezza
Art. 5. Diritto di accesso civico
Art. 5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico
Art. 6. Qualità delle informazioni
Art. 7. Dati aggregati e riutilizzo
Art. 8. Decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione
Art. 9. Accesso telematico e riutilizzo dei dati
Art. 10. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità
Art. 11. Ambito soggettivo di applicazione
Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico
Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Art. 16. Obblighi di pubblicazione concernenti i dirigenti
Art. 17. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi alle risorse
Art. 18. Obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
Art. 19. Obblighi di pubblicazione concernenti i bandi di concorso
Art. 20. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla performance
Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
Art. 22. Obblighi di pubblicazione concernenti enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati
Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
Art. 24. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati aggregati attinenti all'attività amministrativa
Art. 25. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sui pagamenti
Art. 26. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla pianificazione e governo del territorio
Art. 27. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati ulteriori
Art. 28. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi alla salute
Art. 29. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi alla pianificazione e alla gestione dei tempi, delle prestazioni e dei relativi costi
Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
Art. 31. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sulle imprese
Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
Art. 33. Obbligo di pubblicazione annuale
Art. 34. Ulteriori obblighi di pubblicazione
Art. 35. Sanzioni per la violazione degli obblighi di pubblicazione
Art. 36. Norme di rinvio
Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Art. 38. Ambito soggettivo di applicazione
Art. 39. Pianificazione e governo del territorio
Art. 40. Informazioni ambientali
Art. 41. Strutture sanitarie private accreditate
Art. 42. Definizioni
Art. 43. Disposizioni finali
Art. 44. Disposizioni transitorie
Art. 45. Abrogazioni
Art. 46. Entrata in vigore

Capo I - Principi generali

Art. 1. Principio di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti delle pubbliche amministrazioni, alla scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sull'esercizio delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. Ai fini del presente decreto, la trasparenza concorre ad assicurare la realizzazione, anche attraverso modalità integrative, del principio di buon andamento e imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, secondo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché dei principi di eguaglianza, di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle persone e delle merci tra i vari Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concernenti, rispettivamente, le attività di natura statistica e quelle connesse alla tutela della persona e di altri soggetti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 101 del 2018, nel rispetto della libertà di informazione, delle notizie e dei dati concernenti attività di interesse culturale disciplinate dal decreto legislativo 42 del 2004.

3. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché il loro rimpiego, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, e dalle norme sul diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, anche in forma aggregata, secondo quanto previsto dal presente decreto.

4. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni avviene in formati aperti e in modi tali da garantire l'accesso, l'utilizzo, il riutilizzo e la redistribuzione da parte di soggetti terzi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, e dalle norme sul diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, anche in forma aggregata, secondo quanto previsto dal presente decreto.

5. Ai fini del presente decreto, si intende per riutilizzo quanto previsto dalla lettera f) del decreto legislativo 82 del 2005.

6. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, e dalle norme sul diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, anche in forma aggregata, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 2. Pubblicità e trasparenza

1. La pubblicità consiste nella conoscibilità da parte di chiunque dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, nonché nella loro diffusione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, anche in forma aggregata, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ai fini della pubblicità di cui al comma 1, le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Ai fini del presente decreto, si intende per dato pubblico quanto previsto dall'articolo 2, lettera l), del decreto legislativo 82 del 2005.

4. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 2-bis. Ambito soggettivo

1. Ai fini del presente decreto, si intende per pubblica amministrazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per società in controllo pubblico quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 175 del 2016, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 2-ter. Ambito oggettivo

1. Ai fini del presente decreto, si intende per ente pubblico quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 165 del 2001, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per ente di diritto privato in controllo pubblico quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 175 del 2016, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3. Pubblicità dei dati, documenti e informazioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per dato pubblico quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per documento quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Ai fini del presente decreto, si intende per informazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 4. Limiti alla pubblicità per motivi di riservatezza

1. Ai fini del presente decreto, si intende per limite quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per limite quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Ai fini del presente decreto, si intende per limite quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 5. Diritto di accesso civico

1. Ai fini del presente decreto, si intende per diritto di accesso civico quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per diritto di accesso civico quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Ai fini del presente decreto, si intende per diritto di accesso civico quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico

1. Ai fini del presente decreto, si intende per esclusione quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per limite quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Ai fini del presente decreto, si intende per limite quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 6. Qualità delle informazioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per qualità quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per qualità quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Ai fini del presente decreto, si intende per qualità quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 7. Dati aggregati e riutilizzo

1. Ai fini del presente decreto, si intende per dato aggregato quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per riutilizzo quanto previsto dalla lettera f) del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Ai fini del presente decreto, si intende per riutilizzo quanto previsto dalla lettera f) del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 8. Decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione

1. Ai fini del presente decreto, si intende per decorrenza quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per durata quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Ai fini del presente decreto, si intende per decorrenza quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 9. Accesso telematico e riutilizzo dei dati

1. Ai fini del presente decreto, si intende per accesso telematico quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per riutilizzo quanto previsto dalla lettera f) del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Ai fini del presente decreto, si intende per riutilizzo quanto previsto dalla lettera f) del decreto legislativo 82 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 10. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Ai fini del presente decreto, si intende per piano triennale per la prevenzione della corruzione quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 190 del 2012, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per programma triennale per la trasparenza e l'integrità quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 190 del 2012, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Ai fini del presente decreto, si intende per piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 190 del 2012, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

CAPO II - PUBBLICAZIONE DI DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 11. Ambito soggettivo di applicazione

1. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, alla scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sull'esercizio delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, avviene secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per pubblica amministrazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le società partecipate, nonché le società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

4. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico

1. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

4. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

4. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

4. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

1. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

4. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 16. Obblighi di pubblicazione concernenti i dirigenti

1. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

4. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 17. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi alle risorse

1. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

4. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 18. Obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

4. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 19. Obblighi di pubblicazione concernenti i bandi di concorso

1. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

4. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 20. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla performance

1. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

4. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

1. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

3. Le pubblicazioni di dati, documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, secondo quanto previsto dal presente decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove ciò sia ritenuto opportuno, nei siti istituzionali delle amministrazioni vigilanti, secondo quanto previsto dal presente decreto.

4.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10.

Art. 53. Abrogazione espressa di norme primarie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) articolo 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Allegato A. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali.

La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto.
Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1.
Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al decreto)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a)
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a) art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali,	art. 28, c. 1
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)
	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)
Consulenti e collaboratori		art. 15, c. 1, 2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2 art. 41, c. 2, 3
	Dirigenti	art. 10, c. 8, lett. d) art. 15, c. 1, 2, 5 art. 41, c. 2, 3
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d)
	Dotazione organica	art. 10, c. 1, 2
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2
	OIV	art. 10, c. 8, lett. c)
Bandi di concorso		art. 19
Performance	Piano della Performance	art. 10, c. 8, lett. b)
	Relazione sulla Performance	art. 10, c. 8, lett. b)
	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a) art. 22, c. 2, 3
	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b) art. 22, c. 2, 3
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c) art. 22, c. 2, 3
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2
	Monitoraggio tempi procedimentali	art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23
Controlli sulle imprese		art. 25
Bandi di gara e contratti		art. 37, c. 1, 2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26, c. 1
	Atti di concessione	art. 26, c. 2 art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30
	Canoni di locazione o affitto	art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)
	Liste di attesa	art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36
Opere pubbliche		art. 38
Pianificazione e governo del territorio		art. 39
Informazioni ambientali		art. 40
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42
Altri contenuti		

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" e relativi contenuti.

La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

Allegato B. (articolo 9-bis)